

diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il progetto presentato nell'ambito della Misura 226 Azione 1. *“Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi”* per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- **di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento**
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi con-

nessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio VIA e Vinca, al soggetto proponente - l'Agenzia per le Attività irrigue e forestali (ARIF);
- di trasmettere il presente provvedimento all'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia, all'Autorità di Bacino della Puglia, al Corpo Forestale dello Stato (C.T.A. dell'Alta Murgia), al responsabile della misura 226 del Servizio Foreste, alla Città metropolitana di Bari, al Comune di Cassano delle Murge e al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VIA e VINCA 15 luglio 2015, n. 273

PSR 2007-2013 - Misura 227 azione 1 “Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive” e Azione 3 “Valorizzazione turistica - ricreativa dei boschi”- Proponente: Lagrande Giuseppe. Valutazione di incidenza. ID_5155.

L'anno 2015 addì 15 del mese di luglio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente *ad interim* del-

l'Ufficio V.I.A e Vinca, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

**IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'UFFICIO
"V.I.A. E VINCA"**

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008;

VISTA la D.G.R. 2250/2010;

VISTA la D.G.R. 2464/2010;

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 con cui il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma

dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia

VISTO l'art. 23 (*progetti finanziati con fondi strutturali*) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. *Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali.* 2. *I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;*

VISTA la Determinazione n. 25 del 21.11.2014 con cui il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, ha disposto di attribuire l'incarico di direzione *ad interim* dell'Ufficio V.I.A. e Vinca all'Ing. Antonello Antonicelli

premesse che:

- con nota acquisita al prot. AOO_089/28/04/2015 n. 5662, il Sig. Giuseppe Lagrande, ha presentato istanza volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 relativa agli interventi in oggetto e l'atto di concessione del finanziamento relativo agli interventi in oggetto (rif. nota prot. AOO_036/11/11/2014 n. 25001 a firma del Responsabile di Misura);
- con nota prot. AOO_089/18/05/2015 n. 6791, l'Ufficio scrivente, rilevando che l'area di intervento era ricompresa in aree definite PG1, PG2 e PG3 dal vigente P.A.I. nonché nella zona 2 del Parco nazionale del Gargano, invitava il proponente a trasmettere all'Autorità di Bacino e all'Ente Parco, dandone evidenza all'Ufficio scrivente entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dall'avvenuta ricezione della presente, pena la decadenza dell'istanza e contestuale archiviazione del procedimento ai sensi dell'art.

10bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., tutta la documentazione necessaria al fine di consentire l'espressione dei pareri di competenza ai sensi dell'art. 6 commi 4 e 4bis della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii.;

- con nota trasmessa a mezzo PEC in data 23/05/2015, acquisita al prot. AOO_089/28/05/2015 n. 7473, il Dott. Agr. Carlo Cilenti, in qualità di tecnico incaricato trasmetteva le richieste di pareri inviate all'Autorità di Bacino della Puglia e all'Ente Parco nazionale del Gargano, rispettivamente il 10 e il 14/05/2015;
- con nota prot. n. 7250 del 25/05/2015, acquisita al prot. AOO_089/28/05/2015 n. 7550, l'Autorità di Bacino della Puglia rendeva il proprio parere ai sensi dell'art. 6 comma 4bis della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii.;
- con nota prot. n. 3410 del 06/07/2015, acquisita al prot. AOO_089/13/07/2015 n. 9804, l'Ente Parco nazionale del Gargano rendeva il proprio parere ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii.

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening"

Descrizione degli interventi

Gli interventi proposti, così come prospettato nella documentazione trasmessa, consistono nelle seguenti operazioni:

Azione 1

1. eliminazione selettiva della vegetazione infestante su ha 2,30;
2. diradamento di intensità moderata (6,39% dell'area basimetrica totale) in fustaia di conifere su ha 2,30;
3. allestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso utilizzabile;
4. cippatura del materiale legnoso con diametro inferiore a cm 10;
5. rinfoltimento delle radure mediante collocazione a dimora di 420 piantine di conifere e latifoglie previa apertura buche;
6. pacciamatura localizzata con dischi o quadretti di materiale cellulosico;

7. posa in opera di 420 paletti tutori e *tree - shelter*;

8. posa in opera di tabella monitoria

Azione 3

1. realizzazione di un percorso naturalistico su tracciato esistente;
2. posa in opera di staccionata in legno lunga m 570;
3. posa in opera di n. 5 tavoli da pic - nic;
4. posa in opera di n. 5 panchine;
5. posa in opera di n. 4 portabiciclette;
6. posa in opera di n. 5 cestini portarifiuti
7. n. 2 ponti mobili in legno;
8. n. 2 tunnel in listoni di legno;
9. n. 2 sartia in corda e pioli;
10. n. 2 assi di equilibrio;
11. n. 2 palestre esagonali;
12. n. 2 cassette gioco;
13. n. 2 passerelle;
14. n. 1 rete di arrampicata;
15. n. 2 bacheche divulgative;
16. n. 2 poster tematici;

Descrizione del sito di intervento

Il popolamento forestale oggetto di intervento, secondo quanto affermato nella relazione tecnica, è costituito da una fustaia di conifere e latifoglie a prevalenza di *Pinus halepensis* Mille. con sottobosco costituito da *Pistacia lentiscus* L., *Cistus monspeliensis* L., *Erica arborea* L., *Euphorbia dendroides* L., *Helicrisum italicum* (Roth) G. Don, 1830), *Phillyrea angustifolia* L., *Rhamnus alaternus* L., *Rosmarinus officinalis* L., *Smilax aspera* L., *Tymus capitatus* (L.) Hoffmanns. & Link)

Le aree di intervento sono individuate catastalmente, nel Comune di Vico del Gargano, dalla particella 586 del foglio 29, dalle particelle 30 e 32 del foglio 57, dalla particella 117 del foglio 56, dalle particelle 253, 230, 229, 228, 151 e 145 del foglio 4 e, nel Comune di Peschici, dalla particella 97 del foglio 10. Tali particelle sono interamente ricomprese nella zona 2 del Parco nazionale del Gargano nonché nel SIC "Pineta Marzini" che, secondo la relativa scheda Bioitaly¹, è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat individuati dalla Direttiva CEE/92/43:

1 <http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppggfg/frfoggi a/fr016fg.htm>

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Percorsi substeppici di graminee e piante annue (<i>Thero-brachypodietea</i>) (*)	10%
Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	60%
Versanti calcarei dell'Italia meridionale	10%
Formazioni ad <i>Euphorbia dendroides</i>	5%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

Mammiferi: *Rhinolophus ferrum-equinum*

Uccelli: *Falco peregrinus*; *Caprimulgus europaeus*; *Ficedula albicollis*.

Rettili e anfibi: *Emys orbicularis*; *Elaphe quatuorlineata*.

Invertebrati: *Callimorpha quadripunctata*; *Melanargia arge*.

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II

Stipa austroitalica

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:

6.1.1 - Componenti geomorfologiche

- UCP - Versanti;

6.1.2 - Componenti idrologiche

- BP - Territori costieri (300m)

- UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico;

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP - Boschi;

- UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale;

- UCP - Aree di rispetto dei boschi;

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP - Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano);

- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC "Pineta Marzini")

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- BP - Vincolo paesaggistico

Ambito di paesaggio: *Gargano*

Figure territoriali: *La costa del Gargano*

considerato che:

- nella documentazione trasmessa non è riportata alcuna informazione relativa alle specie da collocare a dimora;
- le tipologie d'intervento proposte sono tali da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;
- l'Ente Parco nazionale del Gargano, la Provincia di Foggia, il Comune di Peschici, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC "Pineta Marzini" (cod. IT9110016) si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni e quelle impartite dall'Ente Parco nazionale del Gargano (11, 12 e 25) dall'Autorità di Bacino della Puglia (26):

1. tutti gli interventi previsti nell'ambito dell'Azione 1 sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo;

2. non è consentito il rinfoltimento, e le relative opere accessorie, atteso che nella documentazione trasmessa non vi è alcun elenco delle specie prescelte per tale operazione;

3. il diradamento previsto dovrà essere di tipo basso e la sua intensità non potrà superare quella riportata nella relazione tecnica (6,82% dell'area basimetrica complessivamente stimata);

4. sulla scorta di quanto affermato nel "*Piano di prevenzione, prevenzione e lotta attività contro gli incendi boschivi 2012-2014 della Regione Puglia*", approvato con D.G.R. 11 aprile 2012 n. 674, "*Sono invece da eseguire con molta cautela interventi abitualmente considerati utili ai fini della prevenzione e pertanto applicati su vasta scala, quali il decespugliamento andante. Tale intervento altera la struttura complessa del bosco e spesso rappresenta un fattore di alterazione, nei casi in cui la sostituzione della vegetazione arbustiva o a cespuglio con xerogramineti aumenta in modo sensibile il pericolo di propagazione del fuoco. Il sottobosco, soprattutto*

se costituito da sempreverdi, è formato infatti da biomassa ricca in acqua, la cui dissipazione sottrae energia alla combustione; pertanto la sua eliminazione può essere un intervento inutile, se non errato, in certe condizioni e va valutato con molta cautela. È da aggiungere che la eliminazione del sottobosco modifica la "porosità" dell'ecosistema bosco, facilitando l'ingresso del vento con conseguente aumento della velocità di propagazione del focolaio". (p. 13016). Pertanto, lo strato arbustivo deve essere tutelato con l'eccezione degli esemplari che dovessero essere eventualmente di intralcio alle operazioni di diradamento o al fine di creare interruzione nella distribuzione orizzontale dei combustibili;

5. devono essere tutelati gli alberi di dimensioni e struttura sufficiente a rappresentare potenziali siti di nidificazione (rapaci diurni e notturni, picidi, passeriformi forestali legati ad habitat maturi) e alimentazione così come gli alberi deperienti e morti in piedi che assolvono la funzione di supporto all'avifauna ed alla fauna di piccoli mammiferi;

6. divieto alla rimozione di alberi con cavità;

7. devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Il taglio di grossi rami è consentito solo in presenza di gravi fitopatie o danni accertati dal Servizio Foreste;

8. è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti;

9. non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi;

10. al fine di preservare le fasce ecotonali si prescrive l'assoluto rispetto delle specie arbustive costituenti il margine del bosco (orli e mantelli);

11. rilascio dell'edera sui tronchi, ove presente, in quanto rappresenta zona di rifugio e nidificazione di molte specie anche di interesse comunitario;

12. l'asportazione del materiale legnoso avvenga su piste esistenti o su stradelli utilizzati a scopo esclusivo dell'esbosco. Dopo il termine dei lavori, sia ripristinato lo stato dei luoghi con particolare riguardo alla presenza di muretti a secco, spesso

presenti nei terreni boschivi ad elevata pendenza, ed alle piste di esbosco. Per queste ultime, lo stato dei luoghi sia ripristinato con l'apporto di materiale vegetale (ramaglie e/o piccoli tronchi) nelle carreggiate venutesi a creare per l'effetto del passaggio di mezzi meccanici;

13. i residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal Servizio Foreste. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;

14. l'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco;

15. le piste forestali che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e chiuse alla circolazione ordinaria;

16. l'esecuzione dei lavori previsti nell'ambito dell'Azione 3 deve essere interrotta nel periodo di nidificazione dell'avifauna (15 marzo - 15 luglio);

17. in fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al contenimento di polveri e rumori;

18. in fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per limitare al minimo indispensabile gli interventi di taglio degli esemplari erbacei ed arbustivi presenti lungo il sentiero e le aree di sosta;

19. la localizzazione degli arredi del percorso ginnico deve essere effettuata in chiarie, radure e lungo piste forestali già esistenti senza prevedere alcun abbattimento di alberature e/o arbusti;

20. tutte le attrezzature non dovranno produrre alcuna trasformazione permanente e/o irreversibile dell'attuale stato dei luoghi sia con riferimento alla componente botanico - vegetazionale che agli habitat di interesse comunitario e/o prioritari;

21. gli arredi, le piazzole e sentieri, devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal R.R. 23/2007;

22. i cestini porta rifiuti dovranno essere svuotati con frequenza giornaliera;

23. all'ingresso dei sentieri dovranno essere apposti idonei dissuasori al fine di impedirne l'accesso ai mezzi motorizzati;

24. le strutture e le tipologie costruttive devono essere limitate al necessario ed essere concepite in modo tale che si inseriscano nel paesaggio con il minimo impatto;

25. la gestione dei percorsi deve essere tale da evitare il disturbo della fauna selvatica caratteristica dell'area in cui le strutture saranno collocate. A tal fine sarà necessario informare, preventivamente all'utilizzo, i fruitori dei sentieri e dar loro un decalogo riportante le norme comportamentali da osservare quali: evitare schiamazzi, divieto di arrecare disturbo alla fauna presente nell'area parco e nelle zone limitrofe, non dare da mangiare agli eventuali animali selvatici presenti, non prelevare specie animali e vegetali, non abbandonare rifiuti;

26. non venga attrezzata la parte di percorso ricadente in area PG3. Tale condizione dovrà essere riportata dal Responsabile del procedimento di rilascio del titolo autorizzativo finale nel dispositivo dello stesso.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- **di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il progetto proposto dal Sig. Giuseppe Lagrande nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 Misura Azione 1 “Sostegno agli investimenti non produttivi” Azione 3 “Valorizzazione turistico - ricreativa dei boschi” per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- **di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento**
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi con-

nessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio VIA e Vinca, al soggetto proponente: Sig. Giuseppe Lagrande;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento, al Responsabile della Misura 227 del Servizio Foreste, al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), all'Ente Parco nazionale del Gargano, all'Autorità di Bacino della Puglia, al Corpo forestale dello Stato (C.T.A. del Gargano e Comando provinciale di Foggia), al Comune di Vico del Gargano, al Comune di Peschici e alla Provincia di Foggia - Settore Ambiente;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VIA e VINCA 15 luglio 2015, n. 274

PSR 2007-2013 - Misura 227 azione 1 "Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive" e Azione 3 "Valorizzazione turistica - ricreativa dei boschi"- Proponente: Consorzio Agroforestale Biase Fasanella. Bando 2012. Valutazione di incidenza. ID_5160.

L'anno 2015 addì 15 del mese di luglio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla

Qualità dell'Ambiente, il Dirigente *ad interim* dell'Ufficio V.I.A e Vinca, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

**IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'UFFICIO
"V.I.A. E VINCA"**

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008;

VISTA la D.G.R. 2250/2010;

VISTA la D.G.R. 2464/2010;

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 con cui il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma